



## Contratto di Assicurazione Danni



**Il presente Fascicolo informativo, contenente**

- **Nota informativa, comprensiva del glossario**
- **Condizioni di assicurazione**
- **Modulo di proposta, ove previsto deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.**

NOTA INFORMATIVA  
Contratto di assicurazione Danni  
All Risks

ALLEGATO 1.2

*La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.*

*Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.*

## GLOSSARIO

### Assicurato

la persona fisica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione, titolare del finanziamento stipulato con Santander Consumer Bank, che sottoscrive il Modulo di Adesione e il cui nominativo risulta dal Modulo stesso

### Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

### Contenuto

Mobiliario ed arredamento per abitazione, apparecchiature elettriche e/o elettroniche ed elettrodomestici (quali, a titolo esemplificativo: personal computer (anche portatili) e relativi programmi in licenza d'uso, stampanti, modem, fax, apparecchi telefonici portatili, radio, televisori, videoregistratori, complessi stereofonici), attrezzature sportive, e tutto quanto in genere serve per uso domestico e personale, tende esterne purché montate su strutture fissate ai muri del fabbricato ed arredi da giardino, arredamento ed apparecchiature (anche elettroniche) d'ufficio relative allo studio professionale, esercitato dall'Assicurato o da persona facente parte del nucleo familiare convivente, posto nei locali intercomunicanti con l'abitazione, Sono esclusi veicoli a motore (tranne i ciclomotori di cilindrata fino a 50 cc purché riposti nelle dipendenze del fabbricato), i natanti e/o loro parti e le cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall'Assicurato o da terzi nei locali costituenti l'abitazione. Il tutto di proprietà dell'Assicurato, dei suoi familiari conviventi, acquistati tramite finanziamento.

### Contraente

Santander Consumer Bank S.p.A con sede in Torino, Via Nizza, 262 - P.IVA 05634190010

### Europ Assistance

L'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A.

### Franchigia

Importo prestabilito che l'assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione dell'indennizzo/risarcimento spettante, tale importo va in deduzione rispetto all'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.

### Garanzia

La garanzia assicurativa per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al rimborso del danno subito dall'assicurato o al risarcimento del danno arrecato dall'assicurato a terzi e per la quale sia stato pagato il relativo premio.

### Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.

### Massimale

Il massimo impegno indennitario/risarcitorio di Europ Assistance

### Polizza

Il documento che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti fra Europ Assistance, il Contraente e l'assicurato

**Premio**

La somma dovuta dal Contraente e dall'assicurato a Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'assicurazione.

**Scoperto**

Importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso.

**Sinistro**

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE****1. Informazioni generali**

- a) denominazione Europ Assistance Italia S.p.A. – Gruppo Generali;
- b) sede legale: Milano – P.zza Trento n. 8 – 20135 – Italia;
- c) recapito telefonico: +39 02.58.38.41 sito internet: [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it), e-mail: [servizio.clienti@europassistance.it](mailto:servizio.clienti@europassistance.it);
- d) l'Impresa di assicurazioni è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 nr. 152 ed è iscritta al numero 1.00108 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione

Si rinvia al sito internet dell'Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

Il Contraente provvederà a trasmettere agli assicurati ogni variazione del Fascicolo Informativo.

**2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazioni**

Il patrimonio netto ammonta ad Euro 52.313.205,00, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 23.988.119,00. L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 113,05% : tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 41.172.000,00 e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 36.418.000,00.

**B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

Il contratto alla naturale scadenza non prevede il tacito rinnovo.

Si rinvia all'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni**

Il contratto è destinato all'assicurazione dei rischi che possono causare danni materiali ai beni posti all'interno dell'abitazione.

L'assicurato troverà le garanzie "a pacchetto", non modificabili od opzionabili, previste nella Sezione Assicurazione All Risks : vedi artt. 12 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;

*Avvertenza:*

Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Le principali esclusioni sono riportate all'art. 14 denominato "esclusioni".

Ogni specifica garanzia assicurativa prevista nella Sezione All Risks può prevedere specifiche esclusioni.

*Avvertenze:*

È prevista una particolare limitazione per il caso di furto-rapina: vedi Art.15 lettera J per gli aspetti di dettaglio.

Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi – franchigie, scoperti e massimali.

Si rinvia pertanto agli artt. dal 13 al 19, all'art. 22 e agli artt. dal 31 al 33 per gli aspetti di dettaglio.

**Esempio numerico di scoperto:**

ammontare del danno stimato =	€ 10.000,00
scoperto 10% con un minimo di € 500,00	€ 1.000,00
danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale	€ 9.000,00

### **Esempio numerico di franchigia:**

se la franchigia assoluta pattuita è di € 500,00:

- i sinistri fino a € 500,00 non verranno indennizzati/risarciti
- i sinistri superiori a € 500,00 verranno risarciti con la detrazione di € 500 (nei limiti dei massimali previsti)

se la franchigia relativa pattuita è di € 500,00:

- i sinistri fino a € 500,00 non verranno indennizzati/risarciti
- i sinistri superiori a € 500,00 verranno indennizzati/risarciti integralmente

Il contratto prevede particolari limiti nella determinazione del valore danno

Si rinvia all'art. 28 e 30 per gli aspetti di dettaglio.

### **4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio –Nullità**

*Avvertenze:*

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese, ove effettivamente rese, in sede di conclusione del contratto e di adesione allo stesso da parte dell'assicurato potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome altrui). Si rinvia all'art. 5 delle Condizioni di Assicurazione.

Le eventuali dichiarazioni false/reticenti dell'assicurato di cui agli artt. 1892-93 sono quelle rese, ove effettivamente rese, dallo stesso al Contraente e/o ad Europ Assistance.

### **5. Aggravamento e diminuzione del rischio**

*Avvertenze:*

L'assicurato dovrà comunicare ogni aggravamento e diminuzione del rischio al Contraente e/o ad Europ Assistance per iscritto.

Si rinvia all'art. 5 delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalle mancate comunicazioni.

Un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, nella garanzia Incendio: successivo svolgimento, all'interno dell'abitazione, di attività professionali che comportano l'utilizzo di materiali infiammabili.

### **6. Premi**

La periodicità di pagamento del premio è indicata, per il Contraente, agli artt. 10, 11, 12. della Convenzione e, per l'assicurato, all'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione: il premio è anticipato dal Contraente che è autorizzato dall'assicurato all'addebito e all'inclusione dello stesso all'interno del finanziamento.

Il Contraente ha convenuto con Europ Assistance il bonifico bancario quale mezzo di pagamento dei premi.

Il premio posto a carico dell'assicurato è comprensivo dei compensi riconosciuti all'intermediario.

I predetti compensi sono pari, in media, al...40 % del premio lordo, per un valore medio pari a € 31; quest'ultimo valore potrà variare a seconda del premio concreto di riferimento.

*Avvertenza:*

Nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, Europ Assistance restituirà all'assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, al momento dell'estinzione o del trasferimento suddetto, l'assicurato avrà la facoltà di richiedere, anche a favore dell'eventuale nuovo beneficiario designato, la prosecuzione della copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originariamente prevista.

Si rinvia pertanto agli artt 7 e 8, delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

### **7. Rivalse**

*Avvertenze:* Europ Assistance rinuncia parzialmente al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del codice civile verso i terzi responsabili del sinistro. Si rinvia all'art. 23 delle Condizioni di Assicurazione.

Salvo quanto previsto dall'art. 23 delle Condizioni di Assicurazione si ricorda che, ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

### **8. Diritto di recesso**

*Avvertenze:*

Il contratto prevede, sia per il Contraente sia per Europ Assistance, la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o dopo ogni sinistro, denunciato a termini di Polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, dandone comunicazione all'altra parte con un preavviso di 30 gg. Si rinvia all'art 6 della Convenzione.

Le Condizioni di Assicurazione prevedono sia per l'assicurato sia per Europ Assistance, la facoltà di recedere dalla Polizza nei casi previsti dalla legge o dopo ogni sinistro, denunciato a termini di Polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, dandone comunicazione all'altra parte con un preavviso di 30 gg. Si rinvia all'art. 6 delle Condizioni di Assicurazione.

**Se la durata del contratto dovesse superare i cinque anni, l'assicurato trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata, senza oneri.**

### **9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

*Avvertenze:*

Resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

### **10. Legge applicabile al contratto**

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

### **11. Regime fiscale**

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

### **12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo**

*Avvertenze:*

Per tutte le garanzie, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l'evento previsto in Polizza che determina il diritto a ricevere l'indennizzo.

Per tutte le garanzie sono previsti obblighi in capo all'assicurato che prevedono termini e modalità per la denuncia del sinistro.

L'accertamento del danno potrebbe comportare, in assenza di accordo tra le parti, il sostenimento di spese peritali.

Si rinvia agli artt. 24 e ss. delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

### **13. Reclami**

Eventuali reclami nei confronti dell'impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Reclami, Piazza Trento n. 8 CAP 20135 Milano, telefax n. 02.58.47.71.28, indirizzo e-mail: [ufficio.reclami@europassistance.it](mailto:ufficio.reclami@europassistance.it)

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse collettivo) – Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale 21 – 00187 Roma

I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'Isvap o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/finservices-retail/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm)).

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

#### 14. Arbitrato


È previsto l'arbitrato per la valutazione del danno.. Si rinvia agli artt. 26 e 27 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

*Avvertenza:* in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità giudiziaria.

\* \* \*

Europ Assistance Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

Il rappresentante legale Paolo Frapiccini



NECESSITÀ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.

**DEFINIZIONI****ASSICURATO**

la persona fisica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione, titolare del finanziamento stipulato con Santander Consumer Bank, che **sottoscrive il Modulo di Adesione** e il cui nominativo risulta dal Modulo stesso.

**ASSICURAZIONE**

Il contratto di assicurazione.

**CONTENUTO**

Mobilio ed arredamento per abitazione, apparecchiature elettriche e/o elettroniche ed elettrodomestici (quali, a titolo esemplificativo: personal computer (anche portatili) e relativi programmi in licenza d'uso, stampanti, modem, fax, apparecchi telefonici portatili, radio, televisori, videoregistratori, complessi stereofonici), attrezzature sportive, e tutto quanto in genere serve per uso domestico e personale, tende esterne purché montate su strutture fissate ai muri del fabbricato ed arredi da giardino, arredamento ed apparecchiature (anche elettroniche) d'ufficio relative allo studio professionale, esercitato dall'Assicurato o da persona facente parte del nucleo familiare convivente, posto nei locali intercomunicanti con l'abitazione,

Sono esclusi veicoli a motore (tranne i ciclomotori di cilindrata fino a 50 cc purché riposti nelle dipendenze del fabbricato), i natanti e/o loro parti e le cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall'Assicurato o da terzi nei locali costituenti l'abitazione. Il tutto di proprietà dell'Assicurato, dei suoi familiari conviventi, acquistati tramite finanziamento.

**CONTRAENTE**

Santander Consumer Bank S.p.A. con sede in Torino, Via Nizza, 262 - P.IVA 05634190010

**DIMORA ABITUALE**

Quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, oppure l'abitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell'anno.

**DIMORA SALTUARIA**

L'abitazione ubicata in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, ove l'Assicurato non dimora abitualmente.

**DISABITAZIONE**

L'assenza continuativa dall'abitazione dell'Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. La disabitazione s'intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a due giorni con almeno un pernottamento.

**ESPLOSIONE**

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

**ESTENSIONE TERRITORIALE**

Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

**EUROP ASSISTANCE**

L'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A.

**FORMA DI ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

Forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza del valore finanziato, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile.

**FRANCHIGIA**

Importo prestabilito che l'assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione dell'indennizzo/risarcimento spettante, tale importo va in deduzione rispetto all'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.

## **GARANZIA**

La garanzia assicurativa per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al rimborso del danno subito dall'assicurato o al risarcimento del danno arrecato dall'assicurato a terzi e per la quale sia stato pagato il relativo premio.

## **FURTO**

L'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

## **INCENDIO**

La combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

## **INCOMBUSTIBILITÀ**

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

## **INDENNIZZO/RISARCIMENTO**

La somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.

## **MASSIMALE**

Il massimo impegno indennitario/risarcitorio di Europ Assistance.

## **MODULO DI ADESIONE**

Il documento sottoscritto (mod. AU1656) dall'assicurato che identifica lo stesso e riportante le prestazioni e le garanzie scelte, nonché i dati relativi alla Polizza e ne forma parte integrante.

## **POLIZZA**

Il documento che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti fra Europ Assistance, il Contraente e l'assicurato.

## **PREMIO**

La somma dovuta dal Contraente e dall'assicurato a Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'assicurazione.

## **RISCHIO**

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

## **SCIPPO**

Il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.

## **SCOPERTO**

Importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso.

## **SCOPPIO/IMPLOSIONE**

Il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione.

## **SERRAMENTO**

Il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

## **SINISTRO**

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

## **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

La struttura di Europ Assistance Italia SpA - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti



i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza.

#### **VALORE A NUOVO O DI RIMPIAZZO**

Per valore a nuovo o di rimpiazzo si intende:

- per il Contenuto, il costo di riparazione o, se non è economicamente conveniente, il costo di rimpiazzo del medesimo con cose nuove uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per uso, qualità e caratteristiche, entro il limite del valore finanziato.

### **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

#### **Art. 1) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

#### **Art. 2) ALTRE ASSICURAZIONI**

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, è fatto obbligo all'assicurato, che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, di dare avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e in particolare a Europ Assistance nel termine di tre giorni a pena di decadenza della Polizza.

#### **Art. 3) PAGAMENTO DEL PREMIO, DECORRENZA E DURATA DELLA ASSICURAZIONE**

Per ciascun assicurato la copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno di erogazione, da parte del Contraente, del finanziamento e scadrà alle ore 24.00 dell'ultimo giorno di durata originaria del finanziamento, così come comunicato dal Contraente a Europ Assistance, senza possibilità di rinnovo e per una durata massima di 60 mesi.

L'importo del premio viene finanziato dal Contraente.

Fermo restando, quanto previsto dagli artt. 7 e 8, in caso di disdetta, Europ Assistance provvederà a rimborsare direttamente all'assicurato che ha aderito alla polizza il rateo di premio relativo alle annualità non godute, detratte le imposte, mentre l'assicurato che ha aderito alla polizza, continuerà a rimborsare al Contraente la rata di finanziamento comprensivo dell'importo di premio originariamente finanziato.

#### **Art. 4) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 5) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

*Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.*

*L'assicurato deve dare comunicazione scritta al Contraente e/o a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.*

*L'assicurato deve, altresì, comunicare per iscritto ogni riduzione del rischio, in assenza, non potrà applicarsi quanto previsto dall'art. 1897 c.c.*

#### **Art. 6) RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'assicurato; il recesso da parte di Europ Assistance ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Europ Assistance entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro o qualunque altro atto dell'assicurato o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti a valersi della facoltà di recesso.

#### Art. 7) ESTINZIONE ANTICIPATA O TRASFERIMENTO DEL RAPPORTO CON IL CONTRAENTE – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

*In caso di estinzione anticipata del finanziamento connesso alla Polizza o di trasferimento del medesimo in capo ad altro soggetto, cesseranno anche le coperture assicurative in essere, salvo l'eventuale diversa scelta operata dall'assicurato a norma del successivo art. 8*

*Nel caso l'assicurato intendesse estinguere anticipatamente il finanziamento o trasferire lo stesso in capo ad altro soggetto, potrà provvedervi recandosi presso le sedi del Contraente.*

*L'assicurato riceverà dal Contraente tutte le informazioni necessarie, anche con riferimento alla facoltà prevista dal successivo art. 8 contattando il numero 011.6318853.*

*Ove l'assicurato non optasse per la facoltà prevista dal successivo art. 8, il Contraente provvederà ad effettuare il conteggio per la chiusura del finanziamento e comunicherà tempestivamente l'avvenuta estinzione del rapporto assicurativo ad Europ Assistance.*

*L'assicurato riceverà da Europ Assistance, a mezzo bonifico[u7], la quota parte del premio relativo al periodo di copertura residuo e non goduto dall'assicurato, salvo l'importo di € 5,00 per le spese amministrative sostenute di cui al Modulo di Adesione.*

#### Art. 8) – ESTINZIONE ANTICIPATA O TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO – FACOLTÀ DELL'ASSICURATO

*Al momento dell'estinzione del finanziamento o del trasferimento dello stesso, l'assicurato avrà la facoltà di poter mantenere la copertura assicurativa fino alla scadenza originaria dalla stessa, come prescelta al momento della stipula del contratto di finanziamento, indicando l'eventuale nuovo beneficiario delle garanzie assicurative; in tal caso, la copertura assicurativa si intenderà prestata fino alla sua naturale scadenza ed il relativo premio si intenderà comunque acquisito da Europ Assistance.*

*Tale facoltà non potrà essere esercitata se non contestualmente all'estinzione/trasferimento del finanziamento.*

*Nel caso previsto e disciplinato dal presente articolo, il Contraente s'impegna a fornire all'assicurato tutte le informazioni necessarie e si obbliga a raccogliere la volontà dell'assicurato attraverso una dichiarazione sottoscritta su apposita modulistica predisposta dal Contraente e consegnata all'assicurato.*

#### Art. 9) ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'assicurato.

#### Art. 10) LEGISLAZIONE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Tutte le controversie ad esso relative sono soggette alla giurisdizione italiana.

#### Art. 11) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE – FORMA DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.

### SEZIONE I – ASSICURAZIONE ALL RISKS

#### Art. 12) BENI ASSICURATI

Europ Assistance, assicura il Contenuto posto:

- nei locali, costituenti dimora abituale o saltuaria del sottoscrittore del finanziamento purchè ubicati in Italia, Repubblica di San Marino o –città del Vaticano, e precisamente: mobilio, arredamento, e tutto quanto serve per uso di casa, per uso personale e per uso d'ufficio e studio professionale così come indicato nella definizione di contenuto.
- nelle eventuali dipendenze, anche in corpo separato, sempreché ad uso esclusivo dell'assicurato e precisamente: mobilio, arredamento, attrezzature per attività del tempo libero ed attrezzi e dotazioni comuni, compresi attrezzi per giardinaggio

*Non sono compresi i beni rientranti nella definizione di "preziosi" ed i veicoli a motore.*

Relativamente ai beni di cui sopra, *l'assicurazione è prestata entro il limite del valore finanziato riportato sul Modulo di Adesione n°AU1656 con i limiti di indennizzo, indicati in Polizza e comunque non oltre il valore dell'erogato.*

L'assicurazione è estesa, se non diversamente stabilito, ai beni posti all'aperto nell'area di pertinenza dei locali indicati in polizza e delle eventuali dipendenze.

### Art. 13) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da qualsiasi evento qualunque ne sia la Causa, compresi i guasti causati per ordine dell'Autorità e quelli arrecati dall'assicurato e/o da altre persone allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso, tranne quanto espressamente escluso.

Europ Assistance, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, rimborsa altresì:

- le spese sostenute per **demolire, sgomberare, trasportare ad idonea discarica e smaltire** i residui del sinistro, **fino alla concorrenza del 10% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato;**
- le spese di **rimozione, ricollocamento e deposito** presso terzi dei beni assicurati posti nei locali indicati in polizza, nel caso in cui la rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni ai suddetti locali, **fino alla concorrenza del 10% del valore finanziato con il massimo di Euro 5.000,00;**

### Art. 14) ESCLUSIONI

a) Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni causati e/o derivati da:

- **dolo dell'assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;**
- **inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché da contaminazione da sostanze radioattive;**
- **umidità, brina, condensa, siccità, stillicidio, trasudamento e infiltrazione;**
- **funghi, microrganismi, muffa e batteri; nonché i danni subiti da alberi, piante, cespugli, prati e coltivazioni in genere ed i danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, ad eccezione di quanto riportato nell' Art. "Oggetto dell'assicurazione".**

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni verificatisi in relazione ai seguenti eventi:

- **atti di guerra, insurrezione, occupazione militare ed invasione;**
- **esplosione o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- **confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;**
- **inondazione, alluvione, eruzione vulcanica, mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina, cedimento, franamento o smottamento del terreno, terremoto, bradisismo, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da queste provocati.**

c) Sono esclusi dall'assicurazione i danni causati e/o derivati da:

- **smarrimento, malversazione, appropriazione indebita, truffa, saccheggio o imputabili ad ammanchi o perdite riscontrate in sede di inventario, verifica o controllo;**
- **difetti noti all'assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata nonché i danni dei quali per legge o per contratto deve rispondere il costruttore o il venditore;**
- **mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica e da alterazione od omissione di controlli o manovre;**
- **gelo;**
- **animali ed insetti in genere;**
- **vegetali in genere;**
- **montaggio, smontaggio, lavorazione, costruzione, demolizione, manutenzione, restauro, revisione, rinnovo, pulitura, riparazione, pittura e tintura;**
- **errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, di installazione e di fabbricazione;**
- **vizi di materiale, difetti di fusione e vizio del prodotto;**
- **crollo totale e/o parziale a seguito di collasso strutturale;**
- **usura, logoramento, corrosione, ossidazione, ruggine, incrostazione, deperimento e da naturale e/o graduale deterioramento;**
- **caduta di ascensori e montacarichi;**
- **subiti dagli alimentari in refrigerazione;**

d) Sono esclusi dall'assicurazione i danni, salvo che siano provocati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, implosione nonché dagli eventi disciplinati nel successivo articolo "Precisazioni", causati e/o derivati da:

- **guasti e/o rotture in genere a seguito di cadute, urti, sovraccarico ed escursioni termiche;**
- **guasti meccanici e/o anormale od improprio funzionamento;**
- **a bagnatura e/o allagamento;**

- *mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, fuoriuscita del fluido frigorifero, mancato o anormale riscaldamento e/o climatizzazione subita dai beni assicurati;*
- *dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos e vasche;*
- *assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni;*
- *distacco di intonaci, di cornicioni, di gronde, di tappezzerie, di moquette, di pavimentazioni, di affreschi e di dipinti murali;*
- *ammaccature, deformazioni, lacerazioni, graffi, macchie, bruciature e danni di natura estetica;*
- *fermentazione, evaporazione, sublimazione e liquefazione.*

*Se in conseguenza degli eventi di cui al comma d) derivi altro danno indennizzabile a termini di polizza, verrà indennizzata la sola parte di danno non altrimenti esclusa.*

*e) Sono esclusi dall'assicurazione i danni da:*

- *perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;*
- *indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati; causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:*
  - *uso di internet o intranet;*
  - *trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;*
  - *computer virus o software simili;*
  - *uso di indirizzi internet, siti web o intranet;*
  - *qualsiasi funzionamento o mal funzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti web o intranet;*
  - *violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale;*
  - *violazione della legge 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.*

*Se in conseguenza degli eventi di cui al comma e) derivi altro danno indennizzabile a termini di polizza, verrà indennizzata la sola parte di danno non altrimenti esclusa.*

#### Art. 15) PRECISAZIONI

Relativamente ai danni:

- A - *causati da urto di veicoli stradali o di natanti, vengono indennizzati i soli danni causati dai veicoli o dai natanti stessi non appartenenti e non in uso all'assicurato, nonché i danni causati dalla caduta di aeromobili e altri corpi volanti, loro parti o cose trasportate o meteoriti;*
- B - *causati da bagnatura e/o allagamento a seguito di fuoriuscita di liquidi, vengono indennizzati i soli danni da fuoriuscita di liquidi a seguito di:*
- *rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato, compresa la caldaia autonoma, lo scaldabagno e i termosifoni;*
  - *rigurgito di fognature e traboccamento di condotti e pluviali;*
  - *nonché i danni da fuoriuscita di liquidi imputabili alla responsabilità dei vicini.*

Sono inoltre *esclusi i danni:*

- *causati da umidità e stillicidio;*
- *causati da rigurgito di fognature pubbliche;*
- *causati dalla rottura di apparecchi elettrodomestici utilizzatori;*
- *causati da rotture originate da gelo:*
  - *di condotti installati all'esterno del fabbricato o interrati;*
  - *di condotti posti in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con l'impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;*
  - *di condotti posti in locali destinati ad abitazione saltuaria salvo che si tratti di locali posti in un condominio.*

*L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 100 per ogni sinistro.*

*Relativamente alle rotture originate da gelo, l'assicurazione è inoltre prestata fino alla concorrenza del 10% del valore finanziato con il massimo di Euro 2.500,00.*

C - *causati da fenomeno elettrico.*

*Sono inoltre esclusi i danni:*

- *causati da usura o da carenza di manutenzione;*
- *verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;*
- *dovuti a difetti noti o all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore o il fornitore.*

*L'assicurazione è prestata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per anno e per sinistro e l'applicazione di una franchigia di Euro 100,00 per ogni sinistro.*

D - causati da atti vandalici.

Vengono indennizzati:

- i danni da incendio, esplosione, scoppio e implosione anche se causati da ordigni esplosivi;
- i danni ai beni assicurati in seguito a furto;
- gli altri danni.

**Il tutto è indennizzato con l'applicazione di una franchigia di Euro 100,00 per ogni sinistro;**

E - verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio nonché per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, l'assicurazione è prestata **con l'applicazione di una franchigia di Euro 100,00 per ogni sinistro. Qualora l'occupazione non militare si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, vengono indennizzati i soli danni di incendio, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;**

F - causati dal fulmine, vengono indennizzati oltre i danni ai beni assicurati anche quelli causati, ai beni stessi, da quanto fatto crollare dal fulmine.

**Sono inoltre esclusi i danni di fenomeno elettrico ad apparecchiature e impianti elettrici ed elettronici;**

G - causati da fenomeni atmosferici, **vengono indennizzati i soli danni:**

- causati da grandini: uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria, vento e quanto da esso trasportato o fatto crollare;
- causati da bagnatura e/o allagamento, accumulo di polvere, sabbia, o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno dei locali a seguito di rottura, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

**Sono inoltre esclusi i danni causati da:**

- **intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;**
- **fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;**
- **mareggiata e penetrazione di acqua marina;**
- **formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;**
- **gelo e sovraccarico di neve;**
- **cedimento, franamento o smottamento del terreno;**

**ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui sopra, subiti da:**

- **alberi, piante, cespugli, prati e coltivazioni in genere;**
- **tendoni e pannelli solari comprese le relative intelaiature di sostegno;**
- **beni all'aperto posti su terrazze, balconi, verande e spazi non riparati.**

H - causati da sovraccarico di neve, **vengono indennizzati i soli danni da crollo totale o parziale del tetto e/o delle pareti, nonché i conseguenti danni di bagnatura e/o allagamento.**

**Sono inoltre esclusi i danni:**

- **causati ai locali in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia, ed ai beni posti nei "locali" stessi;**
- **a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto e/o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve da valanghe e slavine.**

I - **causati alle lastre di cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti. Vengono indennizzate in tal caso le spese sostenute per la sostituzione delle lastre danneggiate con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto ed installazione.**

**Nel caso di danni agli specchi, sono compresi anche quelli subiti dalle relative cornici.**

**Non sono comunque comprese le rotture:**

- **derivanti da operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od i relativi supporti, sostegni o cornici;**
- **derivanti da rimozione delle suddette lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;**
- **di lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti.**

**Non costituiscono rotture indennizzabili le scheggiature e le rigature.**

**L'assicurazione è prestata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, fino alla concorrenza dell'importo di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno, riportato nell'apposito spazio previsto in polizza, sempreché indicato per singola ubicazione assicurata.**

J - In caso di furto, rapina, vengono indennizzati i danni materiali e diretti per la perdita del contenuto, posto nei locali dell'abitazione e relative dipendenze, in relazione a furto commesso dopo che i ladri si sono introdotti nel fabbricato:

- a. con rottura o scasso delle difese poste a protezione dei locali e dei relativi mezzi di chiusura, **purché tali difese e mezzi di chiusura abbiano almeno le caratteristiche previste dalla descrizione indicata dall'Art. "Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e di chiusura dei locali", ovvero praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;**

- b. con uso di chiavi false;
- c. con uso di chiavi vere smarrite o sottratte in modo fraudolento all'assicurato o a chi le detiene, ***purché l'assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all'autorità competente prima del sinistro. L'assicurazione vale sino alle ore 24 del secondo giorno successivo alla denuncia.***
- d. per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- e. in modo clandestino, commesso da persone rimaste nei locali all'insaputa dell'assicurato, ***purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, quando sono operanti tutte le difese esterne;***
- f. durante la presenza nei locali contenenti le cose assicurate di persone, quando l'autore del furto sia penetrato nei locali attraverso serramenti lasciati aperti ed abbia commesso il reato ad insaputa degli occupanti stessi nonché in relazione a:
  - rapina od estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, compreso il caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
  - furto delle cose assicurate se portate dall'assicurato e/o dai suoi familiari conviventi in: alberghi, pensioni, hotel, uffici o comunque in locali, ubicati in Europa, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo;

Il danno è ***indennizzato fino alla concorrenza del 30% del valore finanziato per la dimora abituale.***

***Sono esclusi dall'Assicurazione:***

- ***i danni da furto verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi;***
- ***i furti commessi da persone delle cui azioni l'assicurato debba rispondere, da incaricati della custodia delle chiavi, della sorveglianza dei beni assicurati stessi o dei locali che li contengono, da persone legate all'assicurato da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti;***
- ***i furti avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno, se i locali contenenti i beni assicurati e adibiti ad abitazione principale rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati;***
- ***i danni da scippo, rapina, furto con destrezza avvenuti all'esterno.***

## OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE ALL RISKS

### Art. 16) DESTINAZIONE DEL FABBRICATO

***L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato o i fabbricati, di cui fanno parte i locali indicati in polizza e le eventuali dipendenze, siano adibiti per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani - compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto vuoto e impraticabile - a civili abitazioni, uffici, studi professionali e relative pertinenze o siano vuoti.***

### Art. 17) DESTINAZIONE DEI LOCALI

***L'assicurazione è prestata a condizione che i locali indicati in polizza siano adibiti a civile abitazione compreso l'eventuale ufficio o studio professionale intercomunicante con l'abitazione stessa. Le eventuali dipendenze quali cantine ed autorimesse private devono essere ad uso esclusivo dell'assicurato e contenere beni di utilizzo domestico e/o attrezzature per attività del tempo libero.***

### Art. 18) CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

***L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato o i fabbricati di cui fanno parte i locali indicati in polizza e le eventuali dipendenze, siano costruiti con materiali incombustibili.***

***Possano comunque essere in materiali combustibili:***

- ***i solai e le strutture portanti del tetto;***
- ***le pareti esterne e il manto di copertura del tetto fino ad 1/10 delle loro singole superfici oppure fino ad 1/3 se i materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari.***

È consentito non considerare:

- il manto di copertura del tetto in tegole bituminose;
- le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal fabbricato stesso;
- i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo, nonché quelli rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili, purché non usati per strutture portanti;
- i soppalchi costruiti con materiali combustibili.

***Art. 19) CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA DEI LOCALI  
Relativamente ai danni di furto all'interno dell'abitazione, l'assicurazione è prestata a condizione che i***

*locali contenenti i beni assicurati siano costruiti in muratura od in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia e che ogni apertura verso l'esterno, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili per via ordinaria dall'esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o vetro antisfondamento) chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.*

*Nei serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.*

*Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci di dimensioni tali da non consentire l'introduzione nei locali contenenti i beni assicurati senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.*

Qualora in caso di furto si dovesse riscontrare che l'introduzione dei ladri nei locali è avvenuta attraverso le suddette aperture:

- forzando mezzi di protezione e chiusura con caratteristiche conformi rispetto a quelle sopra indicate, Europ Assistance corrisponderà l'indennizzo anche in presenza di altre aperture con caratteristiche inferiori a quanto sopra disciplinato, purché tali difformità riguardino aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali;
- forzando mezzi di protezione e chiusura con caratteristiche inferiori rispetto a quelle sopra indicate, Europ Assistance corrisponderà l'indennizzo con l'applicazione di uno scoperto del 20% per ogni sinistro.

***Sono esclusi i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra descritti.***

Tuttavia, se in caso di furto l'introduzione dovesse avvenire attraverso finestre e portefinestre quando non siano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura, ma nei locali comunicanti vi è presenza di una o più persone, Europ Assistance ***corrisponderà l'indennizzo con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro.***

#### **Art. 20) FORMA DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione è prestata, se non diversamente stabilito:

- per il "Contenuto" senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

L'assicurazione è inoltre prestata a "valore a nuovo" entro il limite del valore finanziato. In nessun caso Europ Assistance pagherà più del doppio del valore commerciale al momento del sinistro.

Relativamente ai beni, anche solo parzialmente, elettrici e/o elettronici, compresi quelli alimentati a batteria, il valore a nuovo verrà riconosciuto solo per i beni acquistati da non più di 12 mesi, riconoscendo negli altri casi il valore commerciale.

#### **Art. 21) COLPA GRAVE E DOLO**

Europ Assistance indennizza i danni ai beni assicurati causati da eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ad eccezione dei danni di furto, rapina, anche se avvenuti con:

- colpa, anche grave, dell'assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge;
- dolo delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge.

#### **Art. 22) CONCOMITANZA DI SCOPERTI**

Qualora in polizza siano operanti più scoperti verrà applicato uno scoperto pari alla somma delle relative percentuali.

#### **Art. 23) RINUNCIA ALLA RIVALSA VERSO GLI OSPITI**

Europ Assistance rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso le persone che, in qualità di ospiti dell'assicurato, siano presenti nella sua abitazione purché l'assicurato stesso, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

### **NORME IN CASO DI SINISTRO**

#### **Art. 24) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

***In caso di sinistro, l'assicurato deve:***

- a. fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;
- b. darne avviso scritto a Europ Assistance – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, indicando sulla busta – Ufficio Liquidazione Sinistri, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile.  
*L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile;*
- c. in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all'Autorità competente, precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- d. conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro;
- e. in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese saranno a carico di Europ Assistance secondo il disposto dell'articolo 1914 del Codice Civile;
- f. predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto da Europ Assistance o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

#### Art. 25) ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Europ Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

#### Art. 26) PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da Europ Assistance e uno dall'assicurato con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

***Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo sono ripartite a metà.***

#### Art. 27) MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l'assicurato ha adempiuto a quanto previsto nell'Art. "Obblighi in caso di sinistro";
- c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'Art. "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- d. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.



#### Art. 28) VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente assicurato ed il suo ammontare si determina:

- a. per il Contenuto: come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti.

Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l'assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo "stato d'uso", ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

*L'assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro un anno per il contenuto ed entro due anni per il fabbricato dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistance.*

*Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l'indennizzo al valore delle cose al "momento del sinistro" come in precedenza specificato.*

*Europ Assistance procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'assicurato.*

*Per le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro l'ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi, fermo il limite previsto.*

*Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratti eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza.*

*Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.*

#### Art. 29) ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzognieri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

#### Art. 30) RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Per la forma a "Primo Rischio", in caso di sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro e fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile.

Europ Assistance, su richiesta dell'assicurato, può concedere il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso l'assicurato stesso si impegna a versare il relativo rateo di premio, entro 30 giorni dall'emissione dell'appendice.

Qualora, a seguito del sinistro stesso, Europ Assistance decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio non consumato sulla valore finanziato rimasta in essere.

#### Art. 31) TITOLI DI CREDITO

*Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:*

- *Europ Assistance, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;*
- *l'assicurato deve restituire a Europ Assistance l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;*
- *il loro valore è dato dalla somma da essi portata.*

*Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.*

#### Art. 32) RACCOLTE E COLLEZIONI

*Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, Europ Assistance indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.*

#### Art. 33) RECUPERO DELLE COSE RUBATE (VALIDA SOLO PER LA SEZIONE FURTO)

*Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'assicurato deve darne avviso a Europ Assistance appena ne abbia notizia.*

*Le cose recuperate divengono di proprietà di Europ Assistance se questa ha risarcito integralmente il danno.*

***Se invece Europ Assistance ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetta all'assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta a Europ Assistance.***

#### **Art. 34) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Il Pagamento dell'indennizzo è eseguito da Europ Assistance, entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti all'Art. "Esclusioni"

#### **Art. 35) LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO**

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio) per nessun titolo Europ Assistance potrà essere tenuta a pagare una somma superiore a quella finanziata.

### **CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI**

#### **Art. 36) CAMBIO DOMICILIO - TRASLOCO DEGLI ENTI ASSICURATI**

Qualora la dimora abituale o quella saltuaria vengano trasferite, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quello nuovo, per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento; sempreché la nuova dimora sia ubicata nell'ambito territoriale previsto dalla polizza.

Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il nuovo indirizzo fermo quanto disposto dall'Art. "Aggravamento del rischio".

### **COME CONTATTARE EUROP ASSISTANCE**

L'assicurato può telefonare all'Ufficio Liquidazione Sinistri, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 al seguente numero:

**02. 58.24.54.58 e 800. 06.98.57**

Se non può telefonare

- può inviare un telegramma a:  
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.  
Piazza Trento 8  
20135 MILANO

***In ogni caso deve comunicare innanzitutto con precisione:***

- 1. tipo di intervento richiesto;***
- 2. nome e cognome;***
- 3. numero della Polizza;***
- 4. recapito telefonico.***

***Per ricevere informazioni di carattere commerciale sulla Polizza comporre il seguente numero:***

**02 - 58.38.41**

## INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 – Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:

1. i Suoi dati personali (i "Dati"), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
  - a. gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa,
  - b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
2. il trattamento dei Dati è:
  - a. necessario per l'esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);
  - b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari :
  - a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all'Estero, quali – a titolo esemplificativo – soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, periti, medici legali;
  - b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b;
  - c. prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all'estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a e 1.b, o altre compagnie di assicurazione per la redistribuzione del rischio (coassicurazione e riassicurazione);
  - d. al Contraente;inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.  
I Dati non sono soggetti a diffusione.
4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A.. Lei potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a:

Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – Ufficio Protezione Dati.

[UfficioProtezioneDati@europassistance.it](mailto:UfficioProtezioneDati@europassistance.it)



